

alla metà del secolo XII³⁶.

A pertinenze curtensi rimandano con buona probabilità le regie di pesca sull'intera costa, le *doniche* di Canale e di Segniono (che han tutta l'aria di nuclei dominicali della corte regia, e in tal senso le ho interpretate nella traduzione)³⁷; corrispondono verosimilmente al possesso di antiche terre regie gli obblighi di *cortexania sive offitium servitorie* e il *navigonium*, accollati a certi "casali", la fornitura di fiaccole (come a Cannobio!), i *cari-zii*, l'*aldireza* di Brissago. Tutta una serie di prestazioni personali o monetizzate, legate ad originaria condizione servile o masserizia, ovvero a quelle investiture *ad meliorandum* che furono numerose nei secoli XII-XIII, nel quadro delle politiche di popolamento su cui tornerò più avanti. Erano, quest'ultime, concessioni perpetue di terre, nella dimensione dei *mansi* o di minori poderi, fatte a liberi coltivatori che potevano costruirvi la propria casa, impegnandosi a diffondere o migliorare le culture. Corrispondevano costoro il fitto, un *amiscere* in natura e una quota dei prodotti; fornivano inoltre prestazioni di mano d'opera ed erano tenuti a difendere i diritti del concedente³⁸.

Sicura conseguenza del processo storico tra X e XII secolo, è invece la signoria territoriale esercitata non solo su coloro che potevano essere ricompresi nella concessione immunitaria originaria, i coltivatori di terre signorili, ma anche sui liberi proprietari esistenti all'interno della giurisdizione curtense. La protezione del signore che organizza «la difesa e la pace del villaggio» gli guadagna poco a poco la «signoria territoriale di banno», vale a dire l'esercizio dei «poteri di comando e di coercizione, di polizia, di giurisdizione, di esazione e albergaria, di imposizione di opere per il mantenimento della fortificazione, in rapporto con la funzione protettiva del castello su tutti i rustici abitanti il villaggio o

³⁶ FRIGERIO - PISONI 1982, pp.188 sgg.

³⁷ SCHAEFER, p.41, ROSSI, p.68: toponimi o espressioni come *vinea donega*, *pratium dunnicum* ecc. denotano porzioni della parte dominicale, la quale presentava spesso culture specializzate, il che ben si attaglierebbe all'esistenza di prati irrigui nella zona di Canale, ipotesi di cui diremo più avanti.

³⁸ Si veda l'istruttiva antologia di P.CAMMAROSANO, *Le campagne nell'età comunale (metà sec.XI - metà sec. XIV)*, Loescher, Torino 1974: in particolare il caso del monastero di Polirone (a.1197), pp. 47 sgg.; termine ricorrente per i versamenti era, proprio come in Valtravaglia, il giorno di S.Stefano.

la zona, siano essi o no coltivatori di fondi appartenenti al signore»³⁹.

E' certo che nel processo molto contò l'elemento fondiario: la concessione di corte e castello comportava la piena proprietà di un ingente compendio⁴⁰ e grande fu la preponderanza economica dell'arcivescovo. Per altra via sappiamo che era *de iure et proprietate Sancti Ambrosii* l'intero colle di Bedero⁴¹, mentre è attestata negli statuti l'enorme estensione delle terre date in fitto⁴². Tuttavia già ci si trova di fronte al disfacimento della corte, poiché antiche e nuove investiture avevano di fatto trasferito la proprietà ad una miriade di rustici⁴³, in ciò favoriti dalla tenuità dei canoni (determinati quando i terreni ancora erano incolti e con l'intento di incentivare l'incremento della popolazione nella castellanza), dalla trasmissibilità ereditaria, da una relativa libertà nella vendita delle aree⁴⁴.

Il castello era ormai per il signore un «centro di potere»: «il suo titolare esercitava, in un ambito territoriale che aveva il centro nella dimora fortificata, una serie di poteri giurisdizionali e coattivi grazie ad immunità e diritti che un tempo erano stati concessi dall'autorità sovrana» ma che poi si erano estesi e comunque si ritenevano ormai legati al possesso del castello; forte fu l'interesse della cattedra ambrosiana a mantenere nella rocca di Valtravaglia, così come nei "soliti castelli" di Brebbia, Arona, Lecco ecc., una macchina militare utile a superare, specialmente

³⁹ TABACCO, pp.240 sg.

⁴⁰ G. ROSSETTI, *Formazione e carattere delle signorie di castello ... nella Longobardia del secolo X*, in "Aevum" XLIX (1975), pp.251, 306, *passim*.

⁴¹ Vedi nota 83.

⁴² STORTI STORCHI, p.87.

⁴³ CAMMAROSANO, p.23: «i concessionari ... maturavano ... diritti molto simili a quelli di un proprietario, in ogni caso ben diversi da quelli di un moderno affittuario».

⁴⁴ Come è dimostrato dal moltiplicarsi dei concessionari all'interno dei compendi, relativi ai "casali", che in origine dovevano riguardare una sola famiglia. Vendite e frazionamenti, quando non la eludevano, ottenevano con facilità l'autorizzazione arcivescovile: ancora nel XIV secolo molte compravendite di terreni in zona contenevano la clausola «salvo iure d.ni archiepiscopi Mediolani»: cfr. registi BINDA, in P.FRIGERIO, *Giovanni Andrea Binda (1803-1874) parroco di Castello e studioso della Valtravaglia*, in "Loci Travaliae", I (1992), p.25).

nel secolo XII, molte contrastate vicende politiche milanesi: «non solo luoghi di rifugio, sottratti alla presa del comune ostile ... ma punti di appoggio per iniziative autonome dirette ad affermare presenza e prestigio nella vita di Milano; ... forze sulle quali la città non poteva far conto»⁴⁵.

Meno chiara l'origine dell'obbligo di ammassare i prodotti all'interno dei castelli o nelle càrove signorili. Non pare che sia questa una funzione attribuibile a una rocca pubblica del X secolo e del resto anche i castelli dei privati offrivano la possibilità di ricovero a persone e prodotti, piuttosto che imporla. Si deve pensare ancora una volta ai secoli XII e XIII e alla dinamica di popolamento⁴⁶ che avrebbe da noi portato alla costruzione dei minori castelli di Mesenzana, Brissago-Roggiano, Bedero. Nel momento in cui nuovi e antichi insediamenti sentivano maggiore il bisogno di tutela, il potere signorile poté vincolare più strettamente i rustici, quasi per dimostrare l'insostituibile funzione protettiva del castello. Evidente era l'interesse dei signori ad imporre l'*incanevale*, mediante il quale era facile ottenere la corrispondenza dei tributi in natura, controllare l'esazione decimaria ecc.

Il dissolvimento della signoria territoriale arcivescovile si ebbe soltanto con l'affermarsi del comune cittadino e poi della signoria regionale viscontea. Ma la crisi del sistema economico "feudale" (seppure sia questa una denominazione impropria poiché la cessione di proprietà e diritti pubblici e il conseguente instaurarsi delle signorie locali non risponde a rapporti vassallatico-beneficiari, ma ad una «concezione allodiale del potere e della giurisdizione ... in connessione con beni e cose visibili, con centri curtensi, nuclei abitati e fortificazioni», trovando il potere signorile «la sua garanzia nel diritto di proprietà»⁴⁷) era pesantemente denotato, già nel 1283, dall'affastellarsi di una miriade di contributi, spesso irrisori, frazionati fra uno stuolo di eredi o aventi causa; il costo dell'esazione incideva ormai pesantemente sul gettito stesso dei tributi. Mille forze centrifughe erodevano il potere signorile nel cuore stesso del dominio: la riottosità dei rustici, l'ambivalenza dei nobili, l'insubordinazione degli ufficiali

⁴⁵ ZERBI, pp.261 sg., 271 sgg., 276.

⁴⁶ SETTIA, pp.274, 443 sg.

⁴⁷ TABACCO, p.197.

contribuivano a scardinare l'ordinamento uscito dai secoli precedenti⁴⁸.

I SOTTOPOSTI

Le consuetudini suddividono i sottoposti alla castellanza in due categorie: «illi qui sunt de districtu domini archiepiscopi», i dritti soggetti al dominus, cioè i possessori di quelle terre che furono dal fisco regio conferite all'arcivescovo in proprietà o che erano comunque legate alla giurisdizione della corte regia (da ciò la facoltà di "distringere", cioè di obbligare o costringere, oltre all' "honor", godimento di servizi e prerogative di tipo economico); v'erano poi «illi de curte», «qui sunt de alio districtu». C. Storti Storchi ha affacciato, seppur dubitativamente, l'ipotesi⁴⁹ che i territori della castellanza e della corte regia non fossero coincidenti. «La giurisdizione del castello si sarebbe estesa su parte delle terre della *curtis*, ma non su tutte, comprendendo forse anche terre situate fuori dai confini della corte stessa»; "illi de curte" erano i *curtensi* non entrati a far parte della castellanza.

Ma intendere *de curte* in senso specifico lascia incompleta la classificazione, dalla quale restano esclusi coloro che non appartenevano alla corte e che non erano comunque distrettabili dell'arcivescovo, primi fra tutti gli estranei che nel territorio possedevano o godevano terre; né si saprebbe come giustificare i successivi diversi confini della castellanza, i quali invece bene si spiegano come confini della "giurisdizione" *curtense* e non dei fondi pertinenti alla corte regia, di certo discontinui e inframmezzati da altre corti e beni allodiali.

Bisogna forse pensare a "curtis" col significato assunto, nei tempi bassi, di "ambito amministrativo"⁵⁰. "Illi de curte" erano i

⁴⁸ A proposito di difficoltà originate dai rapporti con gli ufficiali, significativo è il caso di Caravate, ove agli inizi del sec. XII i custodi della canova spettante all'abate di S. Pietro in Ciel d'Oro pretesero maggiori compensi ed agevolazioni: FRIGERIO - PISONI 1982, pp. 186 sg.

⁴⁹ STORTI STORCHI, pp. 88 sg.

⁵⁰ Cfr. TABACCO, p. 241: «nel XII secolo *curtis* anziché designare un complesso di beni in certa zona, indica ormai questa zona medesima, come territorio rurale compatto». Mi ero già espresso, insieme a Pisoni, nel senso di seguito indicato, ma interpretando la frase in discussione come corrispondente a "illi de alia curte": mi sembra ora di avere meglio tenuto in conto la lettera del testo.

possessori di terre genericamente comprese nella "corte" della castellanza, ma estranee alla concessione imperiale e quindi anche alla originaria corte regia: quelli almeno che non si erano in diverso modo sottomessi al distretto dell'arcivescovo e rimanevano soggetti ad altro signore che "honor et districtus" aveva ottenuto dall'autorità pubblica (magari, per frazionamento di prerogative, dallo stesso arcivescovo) o si arrogava partendo da una semplice base fondiaria, insieme ai censi e alle prestazioni dovutegli per la terra di sua proprietà. Non è evento raro: in ogni signoria locale esistono intrusioni di altri dominati, configurandosi così quella pluralità di livelli signorili, quelle giurisdizioni a pelle di leopardo, che sono tipiche del medioevo. Alla fine la questione è puramente terminologica; è ben possibile che porzioni della corte regia restassero escluse, sin dalle origini o successivamente, dalla proprietà arcivescovile.

In linea di fatto è comunque difficile riconoscere gli appartenenti ai due gruppi. A parte gli abitanti di altri luoghi che avevano terre in Valtravaglia⁵¹ (molti ne sono ricordati di Germignaga, Montegrino, Luino, ecc.), poteva essere, il secondo, formato dagli insediati su terre concesse a diverso ente religioso, come il monastero di S. Pietro in Ciel d'Oro di Pavia che si sa aver goduto certe proprietà in Valtravaglia (e più estesamente in Valcuvia)⁵²; si aggiungano i nobili locali come i "da Massenzana" e i "de Sexa" cui una certa immunità è riconosciuta dagli "statuti" e che è plausibile esercitassero una minor signoria su ambiti ristretti (come Mesenzana per l'appunto e il suo castello), possibili frazioni di una originaria unità curtense.

I "de Sexa" potevano essersi guadagnato il favore imperiale come detentori di un castello nel Malcantone, forse ancora nel secolo XIII tenuto ad obblighi d'arimannia⁵³: la consorteria era

⁵¹ BOGNETTI, p.186: «anche un abitante in altro luogo (appartenente ad altra corte), che quindi non è distrettabile, se coltiva terra, anche suo allodio, nel territorio, deve pagare al dominus il *condicium* dei rustici ed è tenuto a dare la *wadia*».

⁵² P.FRIGERIO - S.MAZZA - P.G.PISONI, *Il falso 'praeceptum' di Liutprando re ed i rapporti del monastero di S. Pietro in Ciel d' Oro di Pavia con la Valtravaglia*, in "Rivista Società Storica Varesina", XI (1973), pp.60 sgg.

⁵³ SCHAEFER, pp.79 sg.: i *capitanei de Sexa* erano nel 1240 titolari del castello eponimo di Sessa nel Malcantone che Federico II rivendicava all'im-

variamente distribuita fra Ticinello, Ligurno, Luino. L'antica nobiltà è dimostrata dall'inserimento nella matricola delle famiglie nobiliari che erano ammesse in Milano alla nomina degli ordinari del Duomo⁵⁴: per l'occasione furono designati come "Sessa de loco Sarre", con riferimento a quel luogo di Sala, presso Ticinello, che pure compare negli statuti e che rimanda al nucleo signorile di una corte⁵⁵; notevoli sono del resto gli avanzi di strutture semi-fortificate tra Brezzo e Ticinello. In loco rivestirono cariche di rilievo, come del resto i "de Massenzana", sia religiose (prebende canonicali) sia civili, come castellani dell'arcivescovo, anche nel castello maggiore⁵⁶.

Ancora nel XVII secolo si parla dei Da Sessa come di casato nobile di Ticinello, dove godeva «il beneficio di maggior magistrato», restando indipendente dal feudatario locale⁵⁷. Anche a Muceno deve essere esistita una *curtis* di qualche rilievo, come dimostrano alcuni indizi concomitanti: la notizia di un antico oratorio di S.Maria, detto "de curte", il sopravvivere nella toponomastica di una "contrada dei nobili"⁵⁸. La residenza in loco della famiglia *de Caneva*, attestata dagli statuti, fa anche pensare all'esistenza di una cànova, forse quella misteriosa *ser Ugonis*.

Ma, in conclusione, la pluralità delle distrettuazioni non esimeva dagli obblighi comuni della castellanza: quanto ai rispettivi

pero, pur consentendo che -con debite garanzie- restasse nelle loro mani. Nel luogo citato, nota 153, è riferimento per il 1279 ad un *ser Anricus de Lucino sive de Sexa* che va inteso come *ser Anricus de Luvino*, un *de Sexa* che risiedeva a Luino e che compare più volte anche nei nostri "statuti" (v. sotto indice dei nomi). L' "arimannia" concerneva ormai gruppi di liberi, «distinti per speciali e antichi vincoli col potere pubblico» in genere di rilevanza militare, senza più alcun legame con gli "arimanni" longobardi (TABACCO, p.191: l' A. ha delimitato con studi specifici il significato di un termine altrimenti suscettibile di interpretazioni fuorvianti).

⁵⁴ C. CASTIGLIONI, *Gli ordinari della Metropolitana attraverso i secoli*, in "Memorie storiche della diocesi di Milano", I (1954), p.21.

⁵⁵ A. CAVANNA, *Fara sala arimannia nella storia di un vico longobardo*, Giuffrè, Milano 1967, pp.436 sgg.

⁵⁶ Regesti BINDA, in FRIGERIO, pp. 18-25.

⁵⁷ G. F. SASSO CARMINE, *Informazione istorica del borgo di Cannobio*, ed. postuma a cura di P.M. Carmine, Varese 1913, p.96: cit. in BERETTA, p.IV.

⁵⁸ *Chiese della Travaglia nel 'Liber notitiae' di Goffredo da Bussero* (sotto lo pseudonimo "Tripée", usato da S. MAZZA, P.G. PISONI e, nel caso in oggetto, da chi scrive), in "Eco del Varesotto", 1974 nov. 22 e dic. 6.

obblighi fiscali nulla è detto⁵⁹, ma pare ovvio pensare all'esenzione di nobili ed enti eccettuati, mentre per il resto il tributo riguardava il possesso di una terra e non la condizione personale del coltivatore. In effetti l'unica differenza che le consuetudini fanno tra distrettabili e non, è l'obbligo per i primi di prestar giuramento d'ubbidienza al castellano, di fornirgli garanzie idonee, sotto pena di multe o sequestri.

Per converso solo i distrettabili dell'arcivescovo erano obbligati a partecipare all'assemblea vicinale (si è detto sopra circa l'incerta interpretazione del passo in argomento, ma la norma ha una sua logica: quella di mantenere all'arcivescovo tutto il peso "politico" nell'amministrazione dei *vigani*) e avevano facoltà di stabilire *convenientie* nei singoli *loci* («imposizione di nuovi tributi ... ripartizione delle imposte ... fissazione di norme di polizia rurale»⁶⁰) le quali ricadevano anche sui distrettabili altrui. Restava tuttavia intatto il superiore potere di controllo e il diritto di incamerare le ammende.

I comunelli locali godevano in effetti di scarsa autonomia; erano governati da due decani, nominati dal castellano e pur essi esentati dalla guardia ai castelli. Il riconoscimento della dipendenza signorile era manifesto anche per quelle magistrature: i decani dovevano un tributo, in ... formaggio, per la loro investitura. Non potevano, almeno teoricamente, esercitare neanche quelle giurisdizioni minori di cui godevano tanti comuni rustici; si spiega in tal modo l'assenza di statuti comunali, così numerosi sulla sponda occidentale. I rapporti con l'arcivescovo erano mantenuti da un "comune" di circoscrizione, detto appunto "comune de Travalia", il quale poteva pure, sotto controllo signorile, imporre *convenientie* per tutta la giurisdizione.

L'amministrazione della giustizia penale competeva ai castellani, vicari dell'arcivescovo in loco. Omicidi e lesioni, furti e rapine, nonché la maternità illegittima e l'incesto, erano puniti con una semplice ammenda⁶¹, laddove il diritto comune contemplava ben spesso la pena di morte. Alla castellanza non competeva

⁵⁹ STORTI STORCHI, p.88.

⁶⁰ STORTI STORCHI, pp.91 sg.

⁶¹ Era comune nel Milanese la spettanza alla signoria locale d'un banno (generalmente di 60 soldi contro i 40 del nostro testo) per i delitti maggiori commessi in loco: BOGNETTI, p.182 no. 3.

quindi l'alta giurisdizione, riservata al conte prima ed ora pervenuta al comune cittadino. Qualche decennio più tardi la prerogativa appare rivendicata dall'arcivescovo: nei registri della Mensa Arcivescovile compilati nell'ultimo quarto del Trecento⁶² è infatti menzione esplicita del mero e misto imperio. L'apparente contraddizione va inquadrata in quel turbinoso trascorrere dei poteri dal comune ai Visconti che le alte cariche ricoperte in campo religioso usarono accortamente per impadronirsi delle leve di governo; l'elenco delle *rectorie* attribuite all'arcivescovo comprende dignità antiche ma anche acquisizioni dei vescovi Visconti, come Cannobio, che alla chiesa ambrosiana poterono essere attribuite solo nominalmente.

ILUOGHI

Ci si può interrogare sopra le motivazioni geografico-economiche che portarono alla formazione del distretto. Come mai ne fu esclusa Germignaga, con una vistosa anomalia rispetto al confine naturale (costituito dai fiumi Tresa o Margorabbia)? Occorre dire che il distretto di castello non obbedisce ad alcun criterio di carattere generale: il *castrum* non coincide necessariamente con la *curtis* e tantomeno con la pieve⁶³. Nel nostro caso van tenuti in conto anche gli ambiti giurisdizionali maggiori. In zona confinavano tra loro due *contadi*, secondo l'organizzazione territoriale carolingia, forse esemplata sulle precedenti "giudicarie" longobarde: i comitati di Stazzona e del Seprio⁶⁴. Germignaga, Voldomino e la Valtravaglia si trovavano a quanto pare nel Seprio, poiché il citato confine correva lungo il fiume Tresa; in realtà poco sappiamo di Stazzona che, se aveva centro in Angera, si

⁶² Archivio Storico Diocesano Milano, *Registri della mensa arcivescovile*, I. Sono elencate fra le altre «*rectorie temporales domini archiepiscopi*»: «*potestaria de Lexia cum Vergante et habet merum et mistum imperium*»; «*castaldaria de Arona*»; «*vicariatum de Angleria et habet merum et mistum imperium*»; «*vicariatum de Varisio et habet merum et mistum imperium*»; «*potestaria de Travalia et habet merum et mistum imperium*»; «*vicariatum vallis Mercuroli*»; «*vicariatum de Canobio habet merum et mistum imperium*»; «*castaldaria de Brebia*».

⁶³ G. VISMARA, *La disciplina giuridica del castello medievale*, in "Scritti di storia giuridica", IV, Giuffrè, Milano 1958, p.28, *passim*.

⁶⁴ G. SOLDI RONDININI, *I comitati di Seprio e Stazzona: aspetti giuridici ed istituzionali*, in "Verbanus", 10 (1989), pp.209 sg., 306 sg., *passim*.

estendeva principalmente sulla riva opposta; ma è ragionevole pensare che tenesse soggetti anche Luino e l'Alto Verbano orientale.

Sarebbe una ragione in più perché anche Voldomino e Germignaga fossero ricompresi nella castellanza di Travaglia. Per capirne l'esclusione, occorre pensare che ivi già esistessero castelli di notevole rilievo nell'organizzazione territoriale del Seprio. E invero già fu avanzata l'ipotesi che le tracce archeologiche e documentarie dei due castelli consentissero di pensare ad una "porta" del Seprio, a custodia di un nevralgico punto per le comunicazioni tra Verbano e cuore del contado⁶⁵. Non va dimenticato che a Germignaga e Voldomino è legato il più antico mercato attestato per il Lago Maggiore, già nel XII secolo⁶⁶. La concessione ottoniana non sottrasse quindi al conte del Seprio quei castelli che rivaleggiavano in antichità con la rocca stessa di Travaglia.

Passando ai centri abitati: sono ricordati Bedero, Brezzo, Muceno, Ticinallo, Ligurno, Musadino, Domo, Porto, Veccana, Sarigo, Saltirana, Castello, Nasca, Creda, Pessina, Vallate, Mensenzana, Brissago, Roggiano e, indirettamente, Ronchiano ("Ronchovigano") e forse Rasate. Altri nuclei sono scomparsi o di incerta identificazione: Canova, Vigo, Ferrera, Brogario, Brughiolo. Oltremodo misterioso il Sebuigno attestato in un cognome (e da altre carte)⁶⁷.

Compare poi una quantità notevole di "casali" che sono da interpretare come poderi un tempo oggetto di concessione massarizia o aldiaricia; già alla metà del secolo VIII si assiste nella Padania al proliferare di quei complessi fondiari minori «gruppi di

⁶⁵ P.FRIGERIO - P.G.PISONI, *Tracce di sistemi difensivi verbanesi nell' alto medioevo*, in "Verbanus", 1 (1979), p.156; FRIGERIO - PISONI 1982, pp.183 sgg. Cfr.: S.MAZZA, *La torre Claudia già porta fortificata di Voldomino*, in "Rivista Società Storica Varesina", XIV (1979), p.122; ID., *Tre chiese dei secoli bui*, Colombo, Tradate 1981, p.91.

⁶⁶ FRIGERIO - PISONI 1984, p.60; cfr. anche P.FRIGERIO - P.G.Pisoni, *Otto secoli di mercato*, in "La Rotonda - Almanacco luinese", n. 5-1983, pp.95 sg.

⁶⁷ È suggestivo il raffronto tra il *Sebuignum* più volte attestato in territorio di Castello (cfr. registi BINDA in FRIGERIO, p. 23) e il *vicus Sebuinus* ricordato da iscrizione romana di Angera: cfr. la nota Frigerio-Mazza-Pisoni in "Sibrium", XI (1971-72), 508 sg., nella quale proponemmo altresì la variante *vicus Sebuinius*.